

Gianni Ballarani

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28
DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983,
N. 184 E ALTRE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI SULLE ORIGINI
DEL FIGLIO NON
RICONOSCIUTO ALLA NASCITA
(DDL N. 1978)**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE
4 MAGGIO 1983, N. 184 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI
DEL FIGLIO NON RICONOSCIUTO ALLA NASCITA
(DDL N. 1978) (*)

SOMMARIO: 1. Premessa — 2. Analisi dell'articolato — 3. Conclusioni propositive.

1. In via preliminare, appare opportuno svolgere qualche breve osservazione di carattere generale.

L'attuale formulazione dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 e s.m., nella parte in cui prevede il divieto di accesso alle informazioni per l'adottato nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, rappresenta una *ipotesi eccezionale* rispetto alle restanti previsioni della medesima norma; ipotesi che, essendo informata alla concreta e pur sempre attuale esigenza di assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali sia per la madre che per il figlio, è volta a “distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi”, quali ad esempio, l'interruzione della gravidanza e l'abbandono materiale del neonato, così come affermato da Corte cost. 16 novembre 2005 n. 425 (1).

(*) Testo integrato della Audizione informale dell'Autore presso la Commissione Giustizia del Senato svoltasi in data 21 febbraio 2017, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1628 recante *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, il cui originale è pubblicato in www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/787/1978_-_raccolta_contributi.pdf.

(1) Corte cost. 16 novembre 2005 n. 425, in *Fam.*, 2006, 161, con nota di L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, 549, con nota di J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*. Cfr., altresì, Corte EDU, *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, ric. 42326/1998, in www.hudoc.echr.coe.int; in proposito si

In quella circostanza la Corte Costituzionale, nel sostenere l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma in oggetto, ritenne la previsione in esame espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti coinvolti nella vicenda e non in contrasto con l'art. 2 Cost.

Negli anni più recenti, la materia è stata oggetto di revisione critica, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (2) prima e della Corte Costituzionale (3) poi, a cui si affianca il formante giurisprudenziale della Suprema Corte (4).

veda J. LONG, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, 283 ss.

(2) La Corte EDU, con la sentenza *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, ric. 33783/09, in *www.hudoc.echr.coe.int* ed in *Corr. giur.*, 2013, 941, con nota di V. CARBONE, *Conflitto tra il diritto della mamma all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini*, ha condannato l'Italia per la mancanza di misure che consentano l'accesso dell'adottato a informazioni non identificative sulle proprie origini e che permettano di verificare la persistenza nella madre della volontà di non rivelare la propria identità.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 novembre 2013 n. 278, in *Fam. dir.*, 2014, 11 ss., con nota di V. CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno* in adesione alla richiamata sentenza di Strasburgo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, VII comma, della legge sull'adozione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato la volontà di partorire in anonimato ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000, a fronte della richiesta del figlio, verificando l'eventuale persistenza della volontà della donna di mantenere l'anonimato. Al riguardo, cfr. C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra corti*, in *Juscivile*, 2016, 6, 564 ss.; FAVALLI S., *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale fra CEDU e Corte Costituzionale italiana*, in *forumcostituzionale.it*, 9 dicembre 2013.

(4) Al riguardo si deve tener presente la posizione assunta recentemente dalla S.C., venendo in rilievo, *in primis*, Cass. 21 luglio 2016 n. 15024 e Cass. 9 novembre 2016 n. 22838, entrambe in *italgiureweb.it*, con cui il S.C. ha riconosciuto, a seguito del decesso della madre che aveva dichiarato alla nascita del figlio di non voler essere nominata, il diritto del figlio all'accesso al nome prima del decorso di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto; e poi, soprattutto, Cass. S.U., 25 gennaio 2017 n. 1946, in *italgiureweb.it*, con cui le Sezioni Unite, attribuendo alla richiamata pronuncia della Corte cost. 18 novembre 2013 n. 278 carattere di accoglimento, hanno ritenuto che, affermando comunque questa l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della l. 184 del 1983, la norma *de qua* debba considerarsi immediatamente inapplicabile, sicché il giudice non può negare al richiedente l'accesso in forza della medesima.

Orbene, per quanto si avrà modo di argomentare nel prosieguo, seppure debito seguito debba darsi all'orientamento indicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza Godelli c. Italia e alla dichiarata incostituzionalità del comma 7 dell'art. 28 della legge in materia di adozione dei minori, *l'esigenza di distogliere la donna da decisioni irreparabili ben più gravi per il figlio posta in luce dalla Corte Costituzionale nel 2005 non è di certo venuta meno.*

Si vuol dire che, la necessità di armonizzare i paradigmi normativi in materia con le indicazioni europee e con i parametri costituzionali in ordine ai diritti inviolabili dell'uomo, non può non confrontarsi con l'esigenza primaria di garantire, per quanto possibile, il *diritto del concepito a nascere* (5), anche attraverso, come nel caso di specie, il garantire alla gestante un *accesso sicuro* al parto anonimo come valida ipotesi alternativa alla interruzione della gravidanza.

In tal senso, l'elemento su cui occorre soffermare l'attenzione è da individuarsi nel concetto di *superiore interesse del minore*. La formula, che rappresenta una giusta sintesi del complesso di situazioni giuridiche soggettive a lui afferenti e di posizione giuridiche di questo nei confronti dei terzi, riflette, nella specificazione della superiorità dell'interesse del minore, la logica di un ordine gerarchico che viene in rilievo ogni volta che questo si venga a confrontare con gli interessi di soggetti terzi (6).

Del resto, se l'ordinamento riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo dando rilievo preminente al valore intrinseco della persona umana (art. 2 Cost.), la prospettiva costituzionale di protezione è espressamente rivolta a garantire il pieno sviluppo di questa in ogni fase della vita e, in particolare, nella fase in cui detto sviluppo si realizza massimamente, ossia la minore età.

Non a caso il concetto di superiore interesse del minore è intimamente connesso al suo sano e armonico sviluppo psicofisico, in armonia con il diritto inviolabile dell'uomo all'integrità fisica e psichica di cui è espressione l'art. 32 Cost. Ed è nella medesima prospettiva che, accanto ai primari e imprescindibili profili inerenti alla salute del minore, si inquadra anche il diritto del minore a conoscere le proprie origini che

(5) G. BALLARANI, voce *Nascituro (soggettività del)*, in *Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica*, diretta da Sgreccia e Tarantino, IX, Napoli, 2015, 136 ss.

(6) G. BALLARANI, *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008, *passim*.

è compreso nel più ampio diritto alla identità personale, come tratto primario della propria individualità (7).

Sicché l'operazione di bilanciamento, ad avviso di chi scrive, non può limitarsi al confronto fra la posizione dell'adottato e quella della madre, ma deve effettuarsi, prioritariamente, in seno alle situazioni giuridiche essenziali afferenti al minore e riconducibili al rapporto fra *il diritto alla vita* nel suo primo aspetto legato al nascere e *il diritto alla salute e all'identità personale*, in cui confluiscono gli aspetti legati alla conoscenza delle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità e che si pongono come necessariamente dipendenti dalla piena realizzazione del primo.

Le premesse dinnanzi svolte vogliono fornire un contributo alla riflessione in ordine al disegno di legge di cui in oggetto, rappresentando quest'ultimo il terreno su cui edificare una nuova soluzione al bilanciamento fra l'anonimato della madre e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini (8) maggiormente in linea con gli assunti europei e con la affermata incostituzionalità dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 da parte della Corte Costituzionale nel 2013.

2. Sulla scorta di quanto sinora espresso, volendo procedere all'analisi dell'articolato, occorre, in primo luogo, svolgere qualche breve considerazione in ordine all'art. 1, comma 1, lett. a) del disegno di legge, volto a modificare l'art. 28, comma 5, della legge 4 maggio 1983 n. 184.

Merita, in proposito, osservare come il punto 1 della norma estenda il diritto all'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici, oltre all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, abbassando, peraltro, l'età richiesta ai legittimati dai 25 ai 18 anni.

Con riguardo a questo ultimo aspetto, appare opportuno richiamare la costante posizione espressa dalla civilistica italiana in relazione

(7) G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in ID., *Le nuove frontiere della giurisprudenza, Metodo, teoria e pratica*, Milano, 2001, 395 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Dig., disc. priv., Sez. civ., IX*, Torino, 1993, 300 ss.

(8) *Ex multis*, C.M. BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Fam.*, 2001, 530 ss.

alla età originariamente prevista dalla norma (9), volta a giustificare la scelta sulla base della assunta esigenza di individuare un momento nello sviluppo della persona umana che, prescindendo dalle prescrizioni normative in ordine alla capacità di agire, si ritenesse indicativo di una piena maturazione sul piano psichico. Esigenza questa che sembra valere ora come allora.

Apprezzabile risulta, per converso, l'estensione al figlio non riconosciuto alla nascita del medesimo diritto accordato all'adottato, in quanto volta a colmare una oggettiva lacuna normativa che però, in ragione della natura generale della disposizione originaria, si ritiene potesse esser colmata nella prassi attraverso il ricorso alla analogia.

La disposizione attiene, infatti, a quella ipotesi di soggetti che, sebbene dichiarati in abbandono e adottabili, non siano stati adottati e abbiano raggiunto la maggiore età.

Diverse perplessità solleva, invece, la previsione di cui al punto 2 della medesima lett. a), nella parte in cui integra il comma 5 dell'art. 28 su richiamato, prevedendo, con riferimento al solo adottato, che "l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio".

In relazione all'adottato la disposizione appare, infatti, superflua, in ragione degli effetti propri dell'adozione così come disciplinati all'art. 27 della legge n. 184 del 1983, il quale, oltre a prevedere che con l'adozione cessi ogni rapporto dell'adottato verso la famiglia di origine (comma 3), specifica che l'adottato acquisti con essa lo stato di figlio degli adottanti (comma 1).

La mancata contemplazione dei figli non riconosciuti alla nascita, per converso, potrebbe aprire ad un possibile vizio interpretativo, potendosi supporre un profilo di discriminazione, ma soltanto apparente.

A ben vedere, infatti, sul piano generale, il rinvio normativo al figlio non riconosciuto alla nascita in distinzione rispetto all'adottato è da intendersi rivolto a quelle ipotesi di minore in stato di abbandono e dichiarato adottabile, ovvero alle correlate ipotesi di mancata adozione dei medesimi per il raggiungimento della maggiore età che, però, ai sensi dell'art. 20 della legge sull'adozione, comporta il venir meno dello stato di adottabilità.

In relazione alla prima ipotesi, relativa al figlio minore non riconosciuto alla nascita, argomentando sulla scorta del disposto di cui

(9) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, Milano, 2014, 455 ss.

all'art. 11 della legge n. 184 del 1983, la dichiarazione di stato di abbandono e, conseguentemente, la dichiarazione di adottabilità, così come impediscono il riconoscimento del figlio da parte del presunto genitore, altrettanto impediscono la proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e, se già instaurata, la sospendono di diritto, così come la pronuncia d'adozione estingue il diritto all'azione.

Del pari, prevedendo l'art. 239, comma 2, c.c. la preclusione dell'azione di reclamo dello stato di figlio a fronte della sentenza di adozione piena passata in giudicato, può argomentarsi per analogia che la proposizione della medesima sia impedita dalla dichiarazione di adottabilità e che, se proposta, sia sospesa.

Del resto, se la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è specificazione dell'azione di reclamo dello stato di figlio, in quanto entrambe volte a garantire il diritto all'accertamento formale della filiazione sul presupposto dell'assenza dello *status filiationis* (10), essendo volto l'istituto dell'adozione alla costituzione del medesimo, non sembra possano esserci dubbi in relazione al fatto che, tanto l'adottato, quanto il figlio minore non riconosciuto dichiarato adottabile e in attesa di adozione, non abbiano diritto a reclamare lo stato di figlio né, conseguentemente, a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio che comunque dal primo dipendono.

Con riguardo alla seconda ipotesi, ossia quella avente ad oggetto il figlio non riconosciuto alla nascita e non adottato per raggiungimento della maggiore età, facendo questa venir meno lo stato di adottabilità, la normativa non può impedire — così come non impedisce — al soggetto, né le azioni di stato, né le conseguenti rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio, in forza della generale disciplina codicistica in materia così come novellata dalla legge n. 219 del 2012 e dal correlato decreto attuativo n. 154 del 2013.

Rimane apparentemente aperta la questione dell'intervenuta adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983; sebbene questa forma particolare di adozione non rescinda i rapporti con la famiglia di origine, sembra potersi affermare che le questioni patrimoniali e successorie nei confronti della famiglia di origine vengano dall'adozione assorbite, mutuando l'adozione in casi particolari la propria disciplina da quella dettata in materia di adozione civile di persone maggiori di età.

(10) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, cit., 379 ss. e 389 ss.

Da ultimo, se l'eventuale revoca della dichiarazione di adottabilità non comporta problemi presupponendo il venir meno dello stato d'abbandono, l'eventuale revoca dell'adozione determina la reviviscenza del medesimo stato e dei suoi correlati effetti.

La lett. *a*) di cui al comma 1 dell'art. 1 in analisi conclude con una precisazione riguardo al figlio parzialmente o totalmente incapace, disponendo che l'istanza di accesso alle informazioni possa esser presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma sia finalizzata alla sola acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Al riguardo si rimanda alle osservazioni più generali che verranno a svolgersi nel prosieguo.

In relazione alla lett. *b*) del medesimo comma 1 dell'art. 1 del disegno di legge in oggetto, questa, nel modificare il comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983 in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, contempla le ipotesi di *revoca spontanea* dell'anonimato ovvero di *conferma spontanea* (trascorsi 18 anni dalla nascita del figlio) dello stesso da parte della madre, dettando la relativa disciplina.

Nel primo caso, così come nell'ipotesi di decesso della madre, è consentito all'adottato o al figlio non riconosciuto l'accesso alle informazioni; nel secondo caso, il tribunale per i minorenni autorizzerà "l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili", a fronte della presentazione dell'istanza da parte dei soggetti legittimati.

Avuto riguardo all'ipotesi del decesso della madre senza che questa abbia fornito dichiarazione alcuna in ordine alla propria volontà confermativa o revocatoria in merito all'anonimato, la disposizione che consente al legittimato l'accesso alle informazioni non pare porre problemi interpretativi solo a considerare come, l'eventuale previsione opposta si scontrerebbe con il rilievo di un *diritto adespota* in ragione della morte del titolare.

Per converso, non viene contemplata l'ipotesi di consentire alla madre una dichiarazione di revoca dell'anonimato con effetto *post mortem*, che potrebbe estendere il ventaglio di possibilità da accordare alla donna, peraltro già prevista dalla legislazione francese (11).

(11) Per la soluzione francese, cfr. J. LONG, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, cit., 283 ss.

La lett. c) del medesimo comma 1 dell'art. 1 integra l'attuale impianto normativo dell'adozione, prevedendo l'inserimento dei commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 28.

Le norme sono volte a disciplinare la procedura di interpello che devono seguire i legittimati nelle ipotesi in cui la madre non abbia proceduto né alla revoca spontanea della dichiarazione di anonimato, né alla conferma spontanea della stessa, rimettendo al Tribunale per i minorenni la funzione di ricevere l'istanza dei legittimati e di contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato, garantendo la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità di questa.

Qualora la madre confermi l'anonimato, il Tribunale per i minorenni autorizzerà "l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili".

Pare opportuno rilevare, in proposito, un non agevole coordinamento fra la previsione di cui al comma 7-*bis* e comma 7-*ter*. In particolare, la specificazione in ordine al fatto che l'istanza possa essere presentata *per una sola volta* al Tribunale per i minorenni così come previsto al comma 7-*bis* sembra mal conciliarsi con la ulteriore previsione di cui al comma 7-*ter* con riferimento alla parte in cui questa accorda ai legittimati la possibilità di procedere alla richiesta di accesso alle informazioni con *specifica istanza*, peraltro per i medesimi motivi, risultando l'intera previsione di cui al comma 7-*ter* già compresa nel comma 7-*bis*.

Sotto un profilo più generale, occorre altresì soffermare l'attenzione su una questione di fondo che sembra permeare l'intero tessuto normativo ma che, nel medesimo, sembra non trovare un'adeguata soluzione rispetto alle finalità che ne giustificano il fondamento.

Ci si vuol riferire, nello specifico, al fatto che "l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili" è consentito dall'intera architettura normativa in ogni ipotesi, comprese quelle legate alla volontà implicita o esplicita della madre a voler mantenere l'anonimato.

Ciò che sembra implicitamente espresso nel testo del disegno di legge in analisi — e su cui ben può convenirsi a pieno — è la *natura non disponibile delle informazioni in materia sanitaria* che, in questa ottica, legittima le pretese ben al di là del volere della madre, rendendole il

legislatore disponibili a fronte della richiesta dell'interessato anche contro il volere di questa.

La ragione al fondo delle previsioni normative in tal senso non può non rinvenirsi nell'inquadramento del diritto a conoscere le proprie origini, come espressione del diritto inviolabile all'identità personale, entro il più generale alveo dell'esigenza ordinamentale di protezione e garanzia del superiore interesse del minore al sano e armonico sviluppo psicofisico cui si è precedentemente fatto riferimento.

Del resto, non appare revocabile in dubbio come, ai fini della piena attuazione concreta di quest'ultimo, non possa prescindersi da quel bagaglio minimo essenziale di informazioni sanitarie volte a garantire il sano e armonico sviluppo psicofisico di cui sopra e, in ultima analisi, volte a dare concreta attuazione al diritto alla salute così come costituzionalmente posto (12).

Ma se questa è la corretta ottica sotto cui indagare il proposto dettato normativo, allora potrebbe essere opportuno *consentire l'accesso a queste informazioni a prescindere dall'istanza del legittimato*, rendendole disponibili al soggetto sin dalla nascita, *dovendosi distinguere le ragioni della richiesta di accesso alle informazioni per l'esigenza di completamento dell'identità personale, dalla concreta necessità di poter pienamente tutelare in ogni momento e con ogni urgenza la propria salute e dovendosi dare rilievo preminente a quest'ultima, in armonia con i principi costituzionali in materia rinvenibili nel combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 Cost.*

Del resto, la medesima Corte EDU, nella su richiamata sentenza *Godelli c. Italia*, sembra separare il profilo dell'accesso dell'adottato alle informazioni non identificative sulle proprie origini da quello inerente alla volontà della madre di rivelare o meno la propria identità, potendosi ben profilare l'ipotesi di creare un doppio binario per le informazioni sanitarie rispetto a quelle legate all'identità personale della madre.

In tal senso, la prospettata soluzione appare pienamente in linea anche con l'obbligo imposto al Tribunale per i minorenni di fornire ai richiedenti l'adozione ogni fatto rilevante relativo al minore, così come previsto dall'art. 22, comma 7, della legge sull'adozione. Ed è di ogni evidenza, infatti, che tra i "fatti rilevanti" debbano essere fatte rientrare

(12) Basti in tal senso pensare *ex multis* a come la conoscenza dell'anamnesi familiare possa essere fondamentale per la prevenzione contro le malattie cardiovascolari.

tutte le informazioni sulle patologie del minore e della sua famiglia d'origine che possano avere una rilevanza sul piano sanitario, al fine di renderli edotti sulla situazione del bambino e di fornire loro gli elementi necessari per predisporre eventuali piani d'intervento in relazione alle sue esigenze.

Del pari, per un verso, sotto la medesima ottica sembra doversi inquadrare l'art. 2 del disegno di legge in analisi relativo alla modifica dell'art. 93 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di *privacy* e, per altro verso, ad ulteriore conforto della surriferita ipotesi, sembra ancora deporre la proposta integrazione del disposto di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 396 del 2000 (13) con il comma 1-*bis* di cui all'art. 3 del disegno di legge in oggetto, volto a modificare per coordinamento il regolamento sullo stato civile, nella parte in cui impone al "personale sanitario di raccogliere dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare" e del correlato compito di trasmetterli senza ritardo al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del minore.

Pare potersi così affermare che, dovendo rappresentare queste informazioni il cuore del contenuto del fascicolo del minore, questo debba seguire il minore medesimo in ogni fase della sua vita.

Anche in un'ottica di garantire una maggiore efficienza nel sistema di accesso alle informazioni, la soluzione prospettata risolverebbe le ipotesi in ordine all'accertamento del decesso della madre e della eventuale irreperibilità, già disciplinate dal comma 8 dell'art. 28 della legge sull'adozione, garantendo al minore la immediata disponibilità di quelle informazioni nel momento in cui dovesse sorgere l'esigenza di averle.

3. In conclusione, ad avviso di chi scrive, sembra, pertanto, rendersi opportuna la predisposizione di un emendamento all'articolo che consenta la piena realizzazione del diritto personalissimo del minore alla disponibilità delle informazioni sanitarie.

In questa prospettiva, la proposta previsione, per un verso, non intacca il contenuto generale della normativa così come formulato nel disegno di legge in oggetto mantenendone invariate le disposizioni in armonia con le finalità che si intendono perseguire ma, per altro verso,

(13) L. FADIGA, *Il diritto di sapere dopo il codice per la tutela dei dati personali*, in *Trattato dir. fam.*, diretto da Zatti, VII, *Aggiornamenti (gennaio 2003 - giugno 2006)*, Milano, 2006, 381 ss.

verrebbe a creare una innovazione massimamente garantista della piena protezione del sano e armonico sviluppo psicofisico del minore, che potrebbe divenire un modello, non solamente per l'Italia, bensì, più in generale, per l'Europa.

Del resto, a fronte della rilevata esigenza di rimeditare il bilanciamento fra la posizione dell'adottato e quella della donna che abbia optato per il parto in anonimato, è bene che il bilanciamento avvenga nella piena consapevolezza delle finalità che ne determinano la necessità e che si proceda per tal via entro e non oltre gli stretti limiti di giusta opportunità, nella ricerca di un nuovo punto di equilibrio fra situazioni giuridiche contrapposte volto a rispettarne però il contenuto loro proprio a massima tutela di tutti i soggetti coinvolti, imponendo la delicatezza della materia un approccio sempre orientato a quella prudenza che deve governare, ad un tempo, la riflessione del giurista e l'azione di chi ha il compito istituzionale di progettare il futuro attraverso la predisposizione di politiche legislative e di governo.

GIANNI BALLARANI

*Straordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso
la Pontificia Università Lateranense*

*Membro del Comitato Tecnico-Scientifico
dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Membro dell'Osservatorio Nazionale
sull'Infanzia e l'Adolescenza
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*